

ALLEGATO A) al n.165.282=42.028 di rep.

"FONDAZIONE VITTORIO ARRIGONI - VIK UTOPIA -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

in forma abbreviata

"FONDAZIONE VIK UTOPIA - ONLUS"

S T A T U T O

o o o o o o o

Art. 1 - Denominazione - Durata

Per onorare la memoria di Vittorio Arrigoni e continuare la sua azione disinteressata di impegno civile a servizio del bene comune, dei diritti umani e della giustizia, è costituita per volontà delle signore Beretta Egidia ed Arrigoni Alessandra una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE VITTORIO ARRIGONI - VIK UTOPIA -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

La Fondazione potrà altresì essere identificata, ad ogni conseguente effetto, con la denominazione in forma abbreviata:

"FONDAZIONE VIK UTOPIA - ONLUS"

La Fondazione utilizzerà l'acronimo ONLUS in tutti i segni distintivi e nella corrispondenza.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Milano.

Il Consiglio di Amministrazione con propria delibera può trasferire la sede della Fondazione altrove, purchè in Italia. L'eventuale trasferimento della sede ad altro

indirizzo nell'ambito del Comune di Milano non comporterà modifica del presente statuto.

Art. 3 - Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza indiretta attuata alle condizioni previste dal comma 2-bis dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

In particolare la Fondazione si propone di supportare organizzazioni senza scopo di lucro al fine di:

- sostenere progetti a favore di persone bisognose, anche minori ed anche appartenenti a collettività estere, nonché ogni iniziativa e progetto utile a garantire il loro effettivo accesso ai diritti fondamentali dell'uomo quali quello alla vita, alla salute, all'istruzione, alla casa ed al lavoro.

La Fondazione vuole essere in sintesi espressione concreta, segno e testimonianza dei valori di solidarietà che hanno ispirato la vita del compianto Vittorio Arrigoni.

Le finalità della Fondazione si esplicano sia in Italia che all'estero.

Art. 4 - Attività direttamente connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nelle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto ad eccezione di quelle accessorie ad esse direttamente connesse, ovvero quali:

. diffondere la cultura della giustizia e della pace;

. promuovere e realizzare iniziative finalizzate a favorire la diffusione nella società dei valori testimoniati;

. stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati che siano considerati opportuni ed utili per il raggiungimento

delle finalità della Fondazione;

. amministrare e gestire i beni di cui la stessa sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta ed indiretta degli interventi di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Art. 5 - Mezzi di azione e di finanziamento

Per il conseguimento delle proprie finalità ed il sostegno delle sue attività la Fondazione utilizzerà i proventi del patrimonio ed ogni altra entrata a qualunque titolo ad essa pervenuta non destinata ad incrementare il patrimonio. La Fondazione potrà raccogliere fondi finalizzati a particolari iniziative rientranti nelle proprie finalità.

Il patrimonio iniziale potrà essere utilizzato anche per l'acquisto o la costruzione di beni immobili destinati allo svolgimento delle attività istituzionali. Gli immobili acquistati o costruiti con il concorso del fondo di dotazione iniziale costituiranno patrimonio stabile della Fondazione.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal fondo di dotazione iniziale, versato dai fondatori in sede di costituzione;

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi, anche da parte di enti pubblici o privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio asservito alle attività istituzionali;

c) dalle somme derivanti dai redditi e dalle attività che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incremento del patrimonio;

d) da ogni ulteriore entrata o provento destinata ad incrementarne il patrimonio.

Art. 7 - Divieto di distribuzione di utili e/o avanzi di gestione

La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. La Fondazione ha conseguentemente l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Entrate e proventi

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate, per quanto non destinate a patrimonio:

- a) redditi del patrimonio;
- b) contributi gestionali ricevuti dai fondatori o da terzi;
- c) pubbliche sottoscrizioni;
- d) lasciti ed erogazioni liberali non destinate ad incrementarne il patrimonio;
- e) entrate derivanti dalle iniziative realizzate;
- f) proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività connesse o accessorie;
- g) ogni eventuale entrata, contributo ed elargizione destinata all'attuazione delle finalità statutarie e non espressamente vincolata all'incremento del patrimonio.

Art. 9 - Esercizio finanziario - Bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre dell'anno in corso il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo dell'anno successivo ed entro il 31 (trentuno) maggio

di ciascun anno approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, dovranno essere seguiti i principi dettati dalle istituzioni competenti in materia di bilancio delle organizzazioni non profit.

Il bilancio preventivo comprende anche il programma di attività relativo all'esercizio economico e finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.

Art.10 - Albo dei Donatori

Fermo restando che i fondatori sono solo coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, potrà essere riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione la qualifica di "donatore benemerito" a coloro, persone fisiche o giuridiche, che concorrano alle finalità della Fondazione con lasciti o liberalità ricorrenti o di ammontare significativo. Le modalità di eventuale coinvolgimento nella gestione della Fondazione di tali "donatori benemeriti" saranno definite dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

Art. 11 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Revisore unico.

Le cariche di Presidente e di Consigliere sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'incarico e debitamente documentate.

Il compenso del Revisore unico è stabilito all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, tenuto conto delle finalità della Fondazione.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente viene nominato per la prima volta in sede di atto costitutivo e resta in carica per 3 (tre) esercizi, fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Successivamente il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra i membri del Consiglio stesso. La nomina può essere riconfermata senza limiti. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri attinenti l'amministrazione ordinaria della stessa, compreso quello di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, eventualmente coadiuvato da un segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito nell'esercizio delle sue funzioni dal Consigliere designato Vice Presidente.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Si compone di un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati dalla signora Beretta Egidia e dalla figlia Arrigoni Alessandra. In assenza delle medesime il potere di nomina dei Consiglieri passerà alla signora Delia Maria Elena nata a Torino il 19 dicembre 1969, salvo diversa successiva indicazione della signora Beretta Egidia o della figlia Arrigoni Alessandra.

I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere rinominati e, in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, possono venire sostituiti per cooptazione. Tali membri cooptati resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, al suo interno, il Presidente ed il Vice Pre-

sidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte all'anno nei termini indicati al precedente articolo 9 per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, ogni qualvolta lo giudichi necessario o quando ne faccia richiesta scritta almeno 1 (uno) dei suoi membri, senza obblighi di forma purchè con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, con almeno ventiquattro ore di preavviso.

Il Consiglio di Amministrazione potrà essere altresì convocato dal Revisore unico quando, nell'espletamento del suo incarico, ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Si riterranno validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i membri che lo compongono ed il Revisore unico.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In ogni caso per le delibere relative alle modifiche dello statuto e per le delibere aventi per oggetto lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio occorrerà il voto favorevole di tutti i suoi membri.

Per ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene redatto verbale a cura del Segretario nominato.

Al Consiglio di Amministrazione è demandata l'approvazione degli obiettivi e dei programmi, nonché l'amministrazione straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio di Amministrazione delibera in merito:

a) alla programmazione annuale delle linee generali delle attività della Fondazione

nell'ambito di quanto previsto dal presente statuto;

b) ad eventuali variazioni da apportare allo statuto;

c) allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del suo patrimonio;

d) alla costituzione e regolamentazione del Comitato per la valutazione delle iniziative

della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione stesso. A tale

Comitato, composto di un numero di membri da 3 (tre) a 7 (sette), una volta istituito

sarà affidata la valutazione preliminare delle iniziative meritorie di intervento, la ve-

rifica dei risultati raggiunti ed il correlato monitoraggio finanziario;

e) agli acquisti ed alle alienazioni dei beni mobili ed immobili;

f) al più sicuro e conveniente impiego del patrimonio, anche in beni immobili;

g) ad eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o Istituzioni;

h) alla nomina e/o al licenziamento degli eventuali collaboratori;

i) all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

l) ad ogni ulteriore compito ad esso attribuito dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposita delibera, può nominare procuratori

ad negocia e mandatari in genere per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Art. 14 - Revisore unico

Il Revisore unico è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione,

che ne fissa anche il compenso, in persona dotata della necessaria indipendenza,

munita dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei

conti. Resta in carica 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo all'ul-

timo esercizio dell'incarico ed è rieleggibile.

Al Revisore unico sono affidati il controllo sulla gestione amministrativa, la regola-

re tenuta delle scritture contabili e la corretta redazione del bilancio della Fondazione, nonché la vigilanza istituzionale sulla conformità delle attività svolte rispetto ai fini previsti nel presente statuto. Il Revisore unico vigila inoltre sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e dei regolamenti eventualmente adottati. Il Revisore unico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Scioglimento - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, per qualunque causa, della Fondazione, o comunque in caso di accertata impossibilità a conseguire le finalità, il patrimonio netto residuo della Fondazione sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. L'ente destinatario del patrimonio netto residuo della Fondazione dovrà in ogni caso avere attività compatibili con quelle della Fondazione e dovrà ricordare in adeguato modo il nome di Vittorio Arrigoni.

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di Fondazioni e, ai fini fiscali, al Decreto Legislativo numero 460/1997 in materia di ONLUS.

Olgiate Molgora, addì tre - 3 dicembre 2012 - duemiladodici.

F.to EGIDIA BERETTA

F.to LUIGI CORBELLA teste

F.to ANTONIO GALBUSERA teste

F.to FRANCO PANZERI notaio